

LINEE GUIDA DI VENDITA PER LE ASTE DI BESTIAME.

A) Premessa generale

1. Gli animali devono pervenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi ed essere scortati dalle rispettive certificazioni e modelli 4 informatizzati, ed essere dotati di entrambi gli auricolari identificativi.
2. Sono ammessi all'asta i soggetti di razza Piemontese ed una quantità di soggetti di altre razze che non deve superare 1/3 (un terzo) dei capi totali presenti in asta.
Nel caso la quantità dei soggetti di altre razze superi le quote stabilite sarà l'ordine di iscrizione a dare la possibilità di accesso fino al raggiungimento della quantità massima.
3. Nei giorni in cui è prevista l'asta non sarà aperto il consueto mercato del bestiame e quindi l'accesso all'area mercatale sarà riservato ai soggetti iscritti a catalogo.
4. La prenotazione dei bovini per la vendita all'asta deve avvenire entro le ore 12:00 del lunedì precedente l'asta presso gli uffici dell'ARAP o telefonicamente al numero 011/9804052 con l'indicazione dei seguenti dati:
 - Numero di lotti presentati.
 - Numero dei capi presenti nel singolo lotto.
 - Matricole di tutti i capi presenti nei lotti.
 - Sesso ed età dei soggetti, tali dati verranno comunque recuperati dalla Banca Dati Nazionale (BDN).
 - Stato di vaccinazione dei soggetti ed eventuali terapie di sverminazione, che dovranno apparire sul modello 4 nella sessione dedicata alle informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare.
 - Peso accertato dei singoli soggetti, eventualmente se non fosse possibile effettuare la pesatura, verrà accettata una stima come dato indicativo.
 - La costituzione dei lotti deve avvenire cercando di renderli il più omogenei possibile, formando dei lotti di sole femmine o lotti di soli maschi, che abbiano una differenza di età massima di circa tre mesi ed una conformazione simile.
 - (FACOLTATIVO) Fornire indicazioni relative agli indici genetici e se soggetti derivanti da Fecondazione Artificiale o Fecondazione Naturale.
 - (FACOLTATIVO) Fornire delle immagini che rappresentino i soggetti da iscrivere e dei lotti.
5. Con l'atto di prenotazione il proprietario dell'animale dichiara di accettare le condizioni di vendita e di garanzia del presente regolamento.
6. La commissione e il personale di vigilanza dell'ASL si riservano il diritto di sottoporre i capi prenotati ad una visita preventiva e di escludere dall'asta i capi che non rispettino la vigente normativa per l'ingresso nell'area mercatale ed eventualmente ammalati o trascurati o che presentano difetti di rilievo.
7. È compito dell'allevatore di richiedere i certificati sanitari di volta in volta prescritti dalle autorità veterinarie.
8. Nel caso di venditori che eseguono l'iscrizione, di conseguenza abbiano fatto caricare i lotti a catalogo ed al momento dell'asta questi non vengano presentati per la vendita o ne vengano presentati solo una parte, il venditore dovrà fornire motivazioni valide per l'assenza, in caso contrario la commissione valuterà ogni singolo caso in merito e qualora fossero accertate gravi inadempienze, si riserva il diritto di escludere il venditore dalle aste successive.

B) Trasporto degli animali

- 1- Il trasporto verso l'asta è a carico del venditore, mentre dopo l'acquisto è a carico dell'acquirente, nel caso il soggetto o il lotto risulti invenduto rimarrà a carico del venditore riportare i soggetti alla propria stalla.
- 2- Il rischio e la responsabilità per eventuali danni agli animali e nei confronti di terzi sia durante il trasporto che nell'area di svolgimento dell'asta sono a carico del venditore fino al passaggio di proprietà, dopodichè sono a carico dell'acquirente.

C) Classificazione – Approvazione

- 1- Il venditore è tenuto a comunicare prima della partecipazione all'asta i difetti o vizi a lui noti dell'animale che siano visibili o invisibili.
- 2- Nel caso di vitelli che dopo la vendita presentino positività al virus della BVD o della rinotracheite infettiva, il venditore e la commissione dell'asta non si assumono alcuna responsabilità.

D) Asta

- 1- La commissione ha il diritto e l'obbligo di offrire in vendita tutti i capi presentati e ammessi all'asta. Il contratto di commissione di vendita si perfeziona con la prenotazione del bestiame.
- 2- Il venditore è tenuto a presentare all'asta tutti i capi condottivi ed ammessi.
- 3- Sono vietate le vendite private prima dell'asta.
Ad asta conclusa per i lotti rimasti invenduti, se il proprietario trova un accordo privato con un acquirente, sarà possibile procedere con la vendita ma la commissione d'asta non sarà responsabile in nessun modo.
- 4- È vietato fare offerte di acquisto da parte del proprietario/venditore.
- 5- L'asta viene tenuta secondo l'ordine indicato nella lista di presentazione.
- 6- Prima dell'inizio dell'asta il venditore comunica alla commissione e al battitore la quotazione di vendita del lotto.
Sarà facoltà del battitore di iniziare l'asta con qualsiasi importo, fermo restando che il venditore avrà comunque il diritto di dare o meno l'assenso alla vendita dei lotti qualora il prezzo non raggiunga la quotazione di vendita comunicata.
- 7- Le offerte di acquisto potranno essere fatte soltanto con l'uso della apposita paletta, la cui consegna avverrà solo previa indicazione delle generalità al momento della registrazione. Le palette sono di uso strettamente personale e dovranno essere riconsegnate al termine dell'asta.
- 8- I lotti invenduti al primo ingresso in asta potranno partecipare al secondo turno eventualmente rettificando la quotazione di vendita.
- 9- Aggiudicatario e quindi acquirente è colui che ha fatto l'offerta più alta. L'aggiudicazione è vincolante per l'acquirente. Con la partecipazione all'asta egli accetta il presente regolamento.
- 10- Il battitore d'asta è tenuto ad aggiudicare il capo soltanto a colui che si sia servito della paletta.
- 11- Qualora al battitore fosse sfuggito che, prima della dichiarazione di aggiudicazione, altri acquirenti abbiano manifestato palesemente il loro interesse all'acquisto, egli può revocare tale precedente aggiudicazione, sempre che i/il bovino si trovi ancora nella sala d'asta.
- 12- Se il venditore non accetta il prezzo, lo deve dichiarare in modo inequivocabile prima che i soggetti abbiano lasciato la sala d'asta. Un reclamo tardivo non può essere preso in considerazione.
- 13- Il prezzo di aggiudicazione è il prezzo con IVA compresa.

E) Spese e tariffe

- 1- Per coprire le spese derivanti dall'organizzazione dell'asta, il comune pone a carico di ogni singolo venditore la quota di 3 euro a capo iscritto in asta.
- 2- Al termine dell'asta, tutti i soggetti dovranno essere muniti di modello 4 informatizzato per uscire dal codice del mercato (059TO01M), tali modelli verranno emessi presso gli uffici dell'ARAP ad un costo di 5,74 + IVA (con IVA 7,00 euro), secondo le tariffe predisposte dall'ARAP.

F) Pagamento e trasporti degli animali venduti

- 1- L'acquirente, se non pattuito diversamente, è tenuto a pagare l'intero prezzo d'acquisto al termine dell'asta. Su richiesta del venditore può essere effettuato un controllo contabile, in tal caso, il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario immediato presentando la contabile dello stesso agli uffici dell'ARAP che in collaborazione con la Banca Territori del Monviso, effettueranno in breve tempo la verifica della solvibilità del bonifico istantaneo emesso dall'acquirente.
- 2- L'acquirente è impegnato ad allontanare il bestiame comprato nello stesso giorno dell'asta.

G) Garanzie

- 1- Per difetti dell'animale risponde in ogni caso il venditore e non la commissione d'asta.
Il venditore risponde per tutti i vizi e difetti palesi ed occulti, qualora non siano stati resi noti prima della vendita dell'animale all'asta.
- 2- Per difetti non comunicati da parte del venditore, lui stesso deve rispondere alle garanzie.
- 3- Il venditore non risponde dei difetti o vizi subentrati dopo il passaggio di proprietà dell'animale all'acquirente. Tale passaggio si verifica nel momento in cui la bestia è ritornata nel proprio recinto, a conclusione della presentazione dell'animale nella sala d'asta.
- 4- Il venditore non risponde dei difetti o vizi occulti o palesi, qualora questi siano stati resi noti prima dell'inizio dell'asta.
- 5- L'acquirente perde il diritto di reclamo se non denuncia i difetti o vizi entro i termini di cui al presente regolamento.
- 6- Il reclamo deve essere fatto in modo esplicito alla commissione entro la conclusione dell'asta.
- 7- In caso di risoluzione del contratto d'acquisto in seguito alla mancata prestazione della garanzia per uno dei vizi o difetti appena citati, il venditore è comunque obbligato a ritirare a sue spese l'animale qualora non si giunga ad un'intesa sulla riduzione del prezzo di vendita.
- 8- I venditori sono tenuti a far recapitare il prima possibile la copia della fattura degli animali venduti alla commissione dell'asta così come gli acquirenti dovranno far pervenire copia dell'avvenuto pagamento delle fatture.